

SCHEMA DI ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 123 s.s. DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 17 DICEMBRE 2013, TRA LA DIREZIONE COESIONE SOCIALE DELLA REGIONE PIEMONTE, IN QUALITÀ DI AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE COFINANZIATO DAL FONDO SOCIALE EUROPEO PER IL PERIODO 2014/2020 OBIETTIVO "INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" E LA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO, IN QUALITÀ DI ORGANISMO INTERMEDIO.

Premesso che

- l'art. 123 comma 6 del Reg. (UE) n. 1303/2013 dispone che l'Autorità di Gestione (di seguito denominata AdG) può affidare la gestione di una parte del programma operativo a uno o più Organismi Intermedi (di seguito denominati OI) mediante accordo scritto tra OI e AdG;
- è necessario definire per iscritto le responsabilità e gli obblighi rispettivamente in capo all'AdG e all'OI;
- per definire tali responsabilità e obblighi occorre tenere conto di quanto definito dai documenti inerenti la realizzazione delle attività cofinanziate dal FSE elaborati dall'Autorità di Gestione, di seguito specificate:
 - o *Linee guida per la gestione e il controllo delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014-2020;*
 - o *Descrizione delle funzioni e delle procedure per l'Autorità di Gestione e per l'Autorità di Certificazione;*
- l'accordo deve garantire su tutto il territorio regionale lo sviluppo coordinato delle azioni previste in attuazione della programmazione comunitaria, nonché gli interventi finanziati in materia di formazione e creazione d'impresa dalla Direzione Coesione Sociale della Regione Piemonte, ed allo scopo di assicurare all'utenza uniformità e semplificazione delle procedure, occorre definire un quadro condiviso di disposizioni finalizzate a raccordare gli indirizzi previsti dagli atti programmatori regionali con l'operatività degli strumenti di pianificazione territoriale e/o gestionale di competenza dell'Organismo Intermedio.

Visti

- il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla G.U.E. del 20 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, in riforma del Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- il Reg. (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla G.U.E. del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo Sociale Europeo che abroga il Reg. CE n. 1081/2006 del Consiglio;
- il Reg. (UE) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, EURATOM) n. 1605/2012;
- Regolamento Delegato della Commissione n. 1970/2015 del 08/07/2015, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Programma Operativo Regionale F.S.E. 2014-2020 a titolo dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" (di seguito denominato "P.O.R.") approvato con decisione n. C(2014) 9914 del 12.12.2014 e riapprovato con D.G.R. n. 57-868 del 29.12.2014 avente ad oggetto "Reg. (UE) n. 1303/2013, Riapprovazione Programma Operativo Regionale della Regione Piemonte cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo per la programmazione 2014-2020, nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", Presa d'atto della Decisione C(2014) 9914 del 12/12/2014";
- norme generali sui costi ammissibili;
- la Legge Regionale n. 63 del 13 maggio 1995, che disciplina le attività di formazione e orientamento professionale;
- la L.R. 22 dicembre 2008, n. 34, recante norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro;
- la Legge Regionale n. 44 del 26 aprile 2000, recante le disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. 31/3/1998 n.112, la quale al titolo IV determinava la ripartizione delle funzioni in ambito formativo tra la Regione e le Province così come modificato dalla L.23/2015;
- la Legge n. 56 del 7 aprile 2014 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sugli enti di area vasta, sulle unioni e fusioni dei comuni";
- la Legge Regionale n. 23 del 29 ottobre 2015 recante il riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della suddetta legge n. 56/2014, che:
 - all'art. 5, comma 3, delega alla Città metropolitana di Torino le funzioni in materia di formazione professionale e orientamento di cui agli articoli 9 della citata L.R. n. 63/1995 e 77 della citata L.R. n. 44/2000;
 - all' art. 4, comma 2, prevede la sottoscrizione di intese tra la Regione e la Città metropolitana di Torino, finalizzate a concordare le principali azioni e progetti per il sostegno e lo sviluppo socio-economico sostenibile del territorio metropolitano;
 - all'art. 12, comma 9, prevede che "La Regione, qualora indispensabile per garantire la continuità dell'esercizio delle funzioni da parte delle province e della Città metropolitana, concorda con le stesse la

sostituzione del personale cessato con personale appartenente al ruolo separato di cui al comma 3, ovvero alla propria dotazione organica in caso di carenza delle professionalità necessarie.”

- la Legge Regionale n. 23 del 28 luglio 2008 che disciplina l'organizzazione degli uffici e del personale regionale;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (ROUS) della Città metropolitana in ordine all'organizzazione dei propri uffici e del proprio personale.

Considerato

- che l'art. 5 comma 3 della LR 23/2015 delega alla Città metropolitana di Torino le funzioni in materia di formazione professionale e di orientamento, quelle di cui agli articoli [9 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63](#)(Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale) e [77 della L.R. n. 44/2000](#);
- che la D.G.R. 16-3109 del 4/4/2016 per il POR FSE 2014-2020 ha approvato lo schema di protocollo d'Intesa tra Regione Piemonte e Città Metropolitana di Torino per la realizzazione di iniziative di sostegno alla nascita di nuove imprese , di lavoratori autonomi, per favorire la cultura imprenditoriale e la diffusione dello spirito imprenditoriale;
- che, in esito ai controlli realizzati secondo le disposizioni descritte nell'allegato XIII del Reg.(UE) n. 1303/2013 sulla organizzazione, procedure, risorse umane, l'AdG ha verificato che la Città metropolitana ha la capacità di portare avanti le attività delegate;
- che nella definizione del riparto territoriale delle risorse destinate a realizzare le attività programmate, oltre ad assicurare la proporzionalità delle quote occorre promuovere la maggiore efficienza realizzativa;
- che al fine di assicurare regolarità, tempestività ed efficacia nella realizzazione delle attività programmate occorre garantire da un lato la continuità e l'adeguatezza nei flussi finanziari e dall'altro il rispetto dei tempi concordati per le attività di gestione, anche mediante la previsione di correttivi nel caso di comportamenti che pregiudichino il conseguimento di tale risultato.

Tra

L'Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale Cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo per il periodo 2014/2020 - Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, individuata nella Direzione "Coesione Sociale" della Regione Piemonte, rappresentata dal Direttore pro tempore Dr. Gianfranco Bordone - la Direzione "Risorse Finanziarie e Patrimonio" della Regione Piemonte, rappresentata dal Direttore pro tempore Dr. Giovanni Lepri – Il Segretariato Generale della Regione Piemonte , rappresentato dal Direttore pro tempore Dr. Michele Petrelli;

La Città metropolitana di Torino, rappresentata dal Segretario pro tempore Direttore Generale Dr. _____

si conviene quanto segue

1. Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante del seguente accordo.

2. Funzioni , compiti e responsabilità dell'Organismo Intermedio

In ragione del fatto che la Città Metropolitana, subentrata alla Provincia di Torino che esercitava il ruolo di OI nella programmazione 2007-2013, è ente già noto e controllato dall'AdG è consentito nel presente accordo indicare che le funzioni delegate sono specificatamente e formalmente descritte al punto al punto 1.3.3 del documento di *Descrizione delle funzioni e delle procedure per l'Autorità di Gestione e per l'Autorità di Certificazione* approvato con D.D. n.del..... (di seguito denominato Si.Ge.Co) .

Nell'ambito delle materie, di cui all'art. 5 comma 3 della LR 23/2015 e previste dalla DGR 16-3109 del 4/4/2016 , l'Organismo intermedio realizza altresì le attività necessarie all'attuazione degli interventi finanziati attraverso altre disposizioni normative, cui l'Autorità di Gestione stabilisca di applicare le medesime modalità di gestione degli interventi finanziati con il Fondo Sociale.

L'Organismo Intermedio pertanto è delegato a svolgere, per conto dell'Autorità di Gestione, i seguenti compiti:

- programmazione operativa degli interventi;
- selezione delle operazioni;
- erogazione dei finanziamenti;
- esecuzione dei controlli previsti dall'art. 125, comma 4-5 , Reg. (UE) n. 1303/2013,
- rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dall'articolo 115 Reg. (UE) n. 1303/2013, con modalità analoga a quella dell'Autorità di Gestione.

L'Organismo Intermedio è, quindi, responsabile della gestione di tutte le funzioni amministrative connesse a:

- promozione degli interventi;
- esperimento delle procedure di affidamento;
- valutazione delle proposte ricevute;
- ammissione a finanziamento dei progetti;
- convenzione o altra forma di contrattualizzazione con i beneficiari;
- esecuzione dei controlli previsti dall'art. 125 comma 4-5 Reg. (UE) n. 1303/2013
- monitoraggio delle attività finanziate e alimentazione periodica del sistema di monitoraggio regionale.

In ragione delle funzioni descritte l'Organismo Intermedio si impegna a:

- garantire che le risorse umane distaccate dalla Regione Piemonte per l'esercizio delle funzioni previste dal presente accordo siano destinate esclusivamente alle strutture preposte alle funzioni stesse;
- segnalare tempestivamente alla Direzione Segretariato Generale la necessità di attivare le procedure per la sostituzione delle risorse cessate.
- utilizzare i fondi trasferiti per le finalità e con le modalità specificatamente indicate dal presente accordo nonché dagli atti di trasferimento degli stessi, fatta salva la facoltà delle parti di procedere ad ulteriori e specifici accordi in merito;
- utilizzare un sistema di contabilità adeguato/codificazione contabile adeguata agli obblighi previsti dalla vigente normativa unionale, nazionale e regionale;
- condividere, con riferimento alle Direttive / Atti di Indirizzo emanati dall'Autorità di Gestione, le linee generali per la predisposizione dei relativi bandi e dei provvedimenti attuativi, al fine di assicurare all'utenza uniformità e semplificazione delle procedure;
- inviare formalmente - i provvedimenti di attuazione degli interventi operativi all'AdG per consentire a tale Autorità di realizzare le azioni di sorveglianza di cui all'art. 72 lett. e) del Reg.(UE) 1303/2013;
- garantire che eventuali specificazioni dei criteri di selezione siano conformi alle disposizioni contenute nel documento "Le procedure e i criteri di selezione delle operazioni" Reg.(UE) n. 1303/2013 art. 110 approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR FSE del 12 giugno 2015 adottato dalla Giunta Regionale con DGR n. 15-1644 del 29/06/2015;
- garantire che i Beneficiari abbiano accesso alle informazioni necessarie;
- realizzare le verifiche previste dall'art. 125 comma 4 lett a) b) e comma 5 del Reg.(UE) n. 1303/2013, con riferimento alle attività attribuite al medesimo Organismo Intermedio;
- garantire la verifica che i Beneficiari mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le operazioni relative a una operazione;
- fornire, attraverso il sistema informativo, all'Autorità di Gestione tutti i dati necessari al monitoraggio e alla valutazione delle operazioni di competenza, anche in relazione alla stesura dei Rapporti Annuali di Attuazione (RAA) e a tal fine si impegna, con riferimento a tutte le attività in corso, ad aggiornare sistematicamente le basi dati del sistema informativo condiviso messo a disposizione dall'Autorità di Gestione, anche ai fini della rilevazione dello stato di avanzamento periodico della spesa;
- disciplinare l'accesso al sistema informativo, individuando specifiche figure che esercitano funzioni di referente informativo, comunicando al responsabile del sistema informativo dell'Autorità di Gestione la richiesta di autorizzazione all'accesso al sistema, indicando per ogni utente il ruolo di appartenenza, i compiti e le responsabilità in funzione delle competenze esercitate;
- adottare le procedure disposte dall'AdG in materia di gestione e controllo;

- segnalare le irregolarità riscontrate e le misure adottate ai fini del recupero delle somme indebitamente corrisposte con le modalità e i termini previsti dalle disposizioni contenute nel documento regionale che descrive la "Procedura per il trattamento delle irregolarità e dei recuperi";
- con riferimento alle irregolarità, restituire i contributi non utilizzati e/o recuperati con gli interessi legali e di mora, quando richiesti;
- erogare la spesa ammissibile nel rispetto del principio dell'integrità dei pagamenti previsto dall'art. 132 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Tali compiti sono esercitati con modalità e strumenti atti a garantire uniformità di gestione e semplificazione, secondo quanto previsto nel presente accordo, nei limiti della delega conferita dalla LR 23/2015.

3 Funzioni , compiti e responsabilità dell' Autorita' di Gestione

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Intermedio esercitano le proprie competenze e funzioni secondo il principio della leale collaborazione promuovendo il partenariato interistituzionale nelle relazioni con il territorio. La concertazione, ove prevista dalla legge, ai diversi livelli territoriali rientra tra gli strumenti per il governo nelle materie di cui al presente accordo.

L'Autorità di Gestione ha la responsabilità della programmazione operativa degli interventi che richiedono, per complessità, innovatività o ricaduta, una gestione unitaria a livello regionale.

In ragione delle funzioni delegate l'Autorità di Gestione si impegna a:

- coordinare le attività di cui al presente accordo;
- trasferire all'Organismo Intermedio le risorse finalizzate allo svolgimento delle funzioni sopraccitate come specificato al punto 5;
- segnalare alla Direzione Segretariato Generale la necessità di garantire alla Città metropolitana per l'intero ciclo di programmazione 2014/2020 una dotazione minima di risorse umane per ciascuna struttura con adeguata competenza ed esperienza, provvedendo, alla sostituzione delle risorse umane cessate e/o alla messa a disposizione di idonei servizi specialistici di assistenza tecnica;
- supportare interamente gli oneri, anche finanziari, inerenti la progettazione, l'implementazione e la manutenzione del sistema informativo a supporto delle attività oggetto del presente accordo, d'intesa con l'Organismo Intermedio, anche al fine di favorirne l'integrazione con le esigenze e con le procedure proprie dell'Organismo Intermedio; per tali ragioni sarà istituita una commissione composta da rappresentanti dell'Autorità di Gestione e dell'Organismo Intermedio, con la partecipazione del CSI-Piemonte in funzione consultiva, con il compito di esaminare le ipotesi e concordare le soluzioni in merito all'architettura del sistema informativo, alle relative modifiche e

- implementazioni, alle priorità di cambiamento, allo sviluppo degli applicativi gestionali e di processo ivi compresa l'assegnazione delle autorizzazioni di accesso alle diverse parti del sistema medesimo;
- mettere a disposizione dell'Organismo Intermedio il servizio di valutazione del POR FSE 2014-2020;
 - vigilare, in ottemperanza dell'art. 72 lett. e) del Reg.(UE) n. 1303/2013 sull'efficacia delle funzioni delegata attraverso:
 - o audit periodici;
 - o verifica puntuale della conformità dei provvedimenti operativi degli interventi posti in essere dall'OI ai provvedimenti programmatori regionali.

L'AdG, in esito a tali azioni di sorveglianza, si riserva la facoltà di assumere tutti i provvedimenti ritenuti necessari, ivi compresa l'eventuale revoca dei finanziamenti trasferiti, nel rispetto delle disposizioni previste dal POR – FSE.

L'Organismo Intermedio con il presente accordo prende atto e accetta la sorveglianza sopra descritta.

L'Autorità di Gestione promuove la costituzione delle opportune sedi di confronto tecnico con l'Organismo Intermedio in relazione ai temi della programmazione e della gestione amministrativa ed in particolare:

- per la predisposizione dei provvedimenti programmatici e degli atti di indirizzo;
- per l'adozione delle procedure informatizzate per la gestione e la realizzazione delle attività;
- per la definizione dei criteri di riparto territoriale delle risorse;
- per l'adozione dei manuali, delle linee guida, dei modelli e delle procedure informatizzate per la gestione, il controllo e la realizzazione delle attività;
- per la gestione del piano di comunicazione.

Autorità di Gestione e Organismo Intermedio concordano:

- le modalità per rilevare, a fine istruttoria, i risultati complessivi e le problematiche emerse in fase di valutazione;
- tempi e modalità di monitoraggio dei flussi finanziari e di spesa, anche nei confronti dei soggetti attuatori.

4. Modalità di svolgimento delle attività di gestione e di controllo

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Intermedio, ciascuno in funzione delle proprie attribuzioni e competenze anche territoriali, effettuano i controlli di ogni tipologia (amministrativo, finanziario e fisico-tecnico) previsti dalla citata normativa unionale e dettagliate dalle disposizioni dell'AdG.

In presenza di un servizio di controllo esterno, l'AdG e OI concordano le modalità di utilizzo di tale servizio. Le risorse esterne agiranno in nome e per conto dell'OI e sotto il coordinamento dell'AdG.

L'Organismo Intermedio Individua e comunica all'Autorità di Gestione il referente responsabile dei controlli sopraccitati.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Intermedio s'impegnano a rispettare il principio di separazione dell'esercizio delle funzioni di gestione da quelle di controllo, in conformità di quanto dichiarato e validato dai competenti organismi.

L'Autorità di Gestione esercita l'attività di coordinamento dei controlli sopra descritti, concordando con l'Organismo Intermedio un sistema informatizzato unitario che renda tempestiva ed efficace ogni comunicazione relativa alle funzioni di controllo esercitate.

5. Descrizione dei flussi finanziari

L'entità ed i criteri di riparto delle risorse destinate all'attuazione delle attività del presente accordo saranno definiti all'interno dei singoli Atti di indirizzo tramite i quali l'Autorità di Gestione procede alla programmazione operativa degli interventi.

Il riparto avviene sulla base di parametri oggettivi di natura statistica e socio-economica, integrati da criteri concordati inerenti la potenzialità realizzativa locale e i livelli di performance riferiti a precedenti periodi di programmazione.

La Regione si impegna a garantire che la programmazione dei flussi finanziari verso l'Organismo Intermedio, con riferimento alle azioni di sua competenza, sia armonizzata e coerente con la programmazione di spesa dell'Organismo Intermedio nei confronti dei beneficiari, così come previsto nei singoli atti di programmazione.

I predetti flussi finanziari verranno monitorati dal sistema informativo messo a disposizione dall'Autorità di Gestione, anche al fine di attivare sui trasferimenti la fase amministrativa e di controllo delle azioni.

6. Assistenza Tecnica

Al fine di soddisfare esigenze specifiche e proprie dell'OI l'Autorità di Gestione, sulla base di criteri che saranno concordati, trasferisce all'Organismo Intermedio le risorse destinate alle attività di Assistenza Tecnica per l'attuazione del POR. A tale fine l'OI si impegna a dare evidenza formale delle esigenze che intende soddisfare con l'acquisto di tale servizio.

7. Modalità per la conservazione dei documenti

Al fine di garantire la disponibilità e l'accesso alla documentazione giustificativa delle spese, in occasione degli audit di controllo dei preposti organi dello Stato, dell'Autorità di Gestione, nonché dell'Unione Europea, l'Autorità di Gestione e l'Organismo Intermedio si impegnano, ciascuna in funzione delle proprie attribuzioni e competenze, ad alimentare e condividere un sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati contabili relativi a ciascuna attività attuata nell'ambito del presente accordo ed a conservare tutti i documenti sia di natura amministrativa, sia di natura contabile sotto forma di originali o di copie autenticate (nei casi consentiti) nei tempi e con le modalità previste dalla vigente normativa dell'Unione Europea e nazionale.

I documenti sono, inoltre, conservati nei tempi e modi previsti dalla vigente normativa europea e nazionale e come dettagliato dai pertinenti dispositivi dell'AdG.

8. Criticità e ritardi

A fronte di criticità e ritardi che dovessero emergere rispetto agli adempimenti contenuti nel presente accordo, l'Autorità di Gestione e l'Organismo Intermedio opereranno congiuntamente al fine di individuarne le cause e di proporre adeguate soluzioni. Nel caso che un mancato accordo tempestivo avesse ricadute negative sulla certificazione della spesa alla Commissione Europea, l'AdG eserciterà in via surrogatoria le funzioni delegate, di cui è titolare, necessarie a ripristinare le condizioni che consentono la menzionata certificazione senza soluzione di continuità.

9. Durata dell'accordo

La durata del presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso sino alla conclusione della Programmazione FSE 2014/2020 e di tutte le attività inerenti e conseguenti.

10. Disposizioni finali

La piena operatività del presente accordo, ferma restando l'entità e la tempistica di erogazione delle risorse previste dall'accordo stesso e dagli specifici atti regionali di indirizzo, resta subordinata al rispetto degli impegni reciproci assunti dal presente atto.

Per quanto non disciplinato dal presente accordo si applicano le disposizioni previste dalla vigente normativa unionale, nazionale e regionale.

I contenuti del presente accordo sono richiamati nella definizione degli atti per l'affidamento delle attività afferenti il presente accordo.

Torino, li settembre 2016

Per la Regione Piemonte:

La Direzione Coesione Sociale

Il Direttore, Dr. Gianfranco Bordone

in veste di Autorità di Gestione

La Direzione Bilanci e Finanze

Il Direttore, Dr. Giovanni Lepri

Il Segretariato Generale

Il Direttore, Dr. Michele Petrelli

Per la Città metropolitana di Torino:

Il Segretario Direttore Generale, Dr.

in veste di Organismo Intermedio.